UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 65 DEL 21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DATATE 8 GIUGNO, 19 GIUGNO E 24 GIUGNO 2020**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **18.00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

Viste le deliberazioni delle sedute del 13 gennaio, del 27 gennaio e del 25 marzo 2020, allegate a parte integrante;

Ritenuto di approvarle non essendo pervenuti rilievi in merito;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000:

Tutto ciò premesso

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione ,

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, allegate a parte integrante:

P.V. 39 del 08.06.2020	Oggetto: "Approvazione accordo tra il comune di Cuvio, l’Ufficio d’Ambito della provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per interventi di implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale di cuvio";
P.V. 40 del 08.06.2020	Oggetto: "Approvazione accordo tra il Comune di Porto Ceresio, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per l’installazione di un sistema di disinfezione uv a servizio della Via Farioli, in Comune di Porto Ceresio";
P.V. 41 del 08.06.2020	Oggetto: “Approvazione dell’elenco prezzi (lm_20) di riferimento di Alfa s.r.l. per la quantificazione economica delle attività di manutenzione delle reti e nuove esecuzioni per l’utenza;
P.V. 42 del 08.06.2020	Oggetto: " Linee di indirizzo del C.d.A. dell'Ffficio d'A.T.O. per l'affidamento dell'attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. e al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 158 bis.";
P.V. 43 del 19.06.2020	Oggetto: " **A**pprovazione aggiornamento del "valore di subentro" della Società per la tutela ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore s.p.a. al 31 dicembre 2019.".
P.V. 44 del 19.06.2020	Oggetto: "Approvazione aggiornamento del "valore di subentro" della Società per la utela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio. al 31 dicembre 2019.";
P.V. 45 del 19.06.2020	Oggetto: "Approvazione aggiornamento del "valore di subentro" della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese s.p.a. al 31 dicembre 2019.";
P.V. 46 del 19.06.2020	Oggetto: "Approvazione aggiornamento del "valore di subentro" della Società Bozzente s.r.l. al 31 dicembre 2019.";
P.V. 47 del 19.06.2020	Oggetto: "Approvazione aggiornamento valore di subentro della Società per la tutela ambientale bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada,

	Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana s.p.a., al 31 dicembre 2019.'';
P.V. 48 del 19.06.2020	Oggetto: "Approvazione aggiornamento del valore di subentro della Società Verbano s.p.a. al 31 dicembre 2019.";
P.V. 49 del 19.06.2020	Oggetto: "Accordo tra il Comune di Porto Ceresio, l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per gli interventi di sostituzione della rete idrica di Via del Sole, in comune di Porto Ceresio – errata corrige;
P.V. 50 del 19.06.2020	Oggetto: "Linee di indirizzo del C.d.A per l'affidamento dell'incarico di verifica e validazione del valore di subentro del gestore unico del S.I.I, Alfa s.r.l., al 31 dicembre 2019.**"**;
P.V. 51 del 24.06.2020	Oggetto: "Approvazione aggiornamento del "valore di subentro" della Società Alfa s.r.l. al 31 dicembre 2019.**"**;
P.V. 52 del 24.06.2020	Oggetto: "Valutazione Direttore dell'Ufficio d'Ambito anno 2019 - Provvedimenti conseguenti;
P.V. 53 del 24.06.2020	Oggetto: **"**Accordo tra il Comune di Casalzuigno, l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e Alfa s.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici per gli interventi di implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale**"**;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
3. di demandare al Direttore, per il tramite dei competenti Uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 65 del 21-09-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott. Riccardo Del Torchio	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

l Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 39 DEL 8 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**ACCORDO TRA IL COMUNE DI CUVIO, L'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE E ALFA S.R.L. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CUVIO**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **Giugno** alle ore **18.00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	x	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	x	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	x	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	x	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	x	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

PREMESSO che:
- il Comune di Cuvio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce i segmenti di acquedotto e fognatura comunale;
- anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, il Comune manterrà la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.), anche in virtù dell’accordo oggetto di delibera (art. 7);
- il Comune, con nota al gestore Alfa del 6 aprile 2020, comunica l'intenzione di procedere alla implementazione del sistema di telecontrollo dell'acquedotto comunale, stante la limitatezza e la vetustà dell'apparato oggi in funzione;
- il sistema verrà collegato con il portale web di ALFA s.r.l. al fine di permettere l’acquisizione, la visualizzazione, la gestione dei comandi e l’invio degli allarmi tramite messaggi sms e/o chiamata telefonica;
- dalla nota di cui sopra, l’importo stimato di cui si farà carico il Comune è stato quantificato in € 4.450,00= come da preventivo allegato;
- sempre dalla medesima nota il Comune di Cuvio ha chiesto la possibilità di effettuare tale intervento mediante l'utilizzo dei fondi THETA di sua competenza;
- posto che gli interventi regolati dal presente accordo trovano parziale copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico con riferimento agli anni 2016-2019:

2016	2017	2018	2019
17.263,36 €	11.162,18 €	16.564,02 €	22.162,02 €

CONSIDERATO che:
- alla società Alfa s.r.l., cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- il Comune di Cuvio ha chiesto la possibilità di effettuare tale intervento, in qualità di soggetto attuatore, mediante l'utilizzo dei fondi theta di sua competenza, in accordo con il Gestore del SII Alfa s.r.l. e l’Ufficio d’Ambito;

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici nel settore idrico e quindi anche per l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei lavori in oggetto;

RILEVATO che occorre approvare apposita convenzione tra l'Ufficio d'A.T.O., Alfa S.r.l. e il Comune di Cuvio al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo all'intervento di cui sopra;

DATO ATTO che la finalità della convenzione è di restituire progettazione e lavori necessari nel settore idrico al territorio della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Cuvio.

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

le premesse sono parte integrante della presente deliberazione

1. di approvare la bozza di convenzione per la definizione degli impegni economici necessari alla realizzazione dell'intervento di implementazione dell'impianto di telecontrollo dell'acquedotto comunale del Comune di Cuvio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -;
2. di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra;
3. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all’espletamento di tutti gli atti ed interventi derivanti dal presente atto;
4. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
5. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ALLEGATO AGLI ATTI

Deliberazione n. 39 del 08.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 40 DEL 8 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO CERESIO, L'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE E ALFA S.R.L. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI DISINFEZIONE UV A SERVIZIO DELLA VIA FARIOLI, IN COMUNE DI PORTO CERESIO**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **Giugno** alle ore **18.00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	x	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	x	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	x	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	x	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	x	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

PREMESSO che:
- il Comune di Porto Ceresio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa s.r.l., gestisce i segmenti di acquedotto e fognatura comunale;
- anche dopo il subentro di Alfa s.r.l. nella gestione, il Comune manterrà la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.), anche in virtù dell’accordo oggetto di delibera (art. 7);
- con nota (prot. A.T.O. 3838 del 14 agosto 2019), vengono comunicate da un privato cittadino problematiche a livello di erogazione dell’acqua per le utenze site in Via Farioli in Comune di Porto Ceresio, e in particolare, viene segnalato che il serbatoio di acqua pubblica situato nella medesima via a servizio delle 4 abitazioni presenti (n. civici 41, 44, 46 e 48) soffre carenza d'acqua nella stagione estiva;
- con nota (prot. A.T.O. 4275 del 30 settembre 2019), vengono comunicate dal medesimo privato cittadino le analisi dei livelli del Cloro presenti nell'acqua potabile delle abitazioni di Via Farioli, risultati superiori ai parametri di legge;
- si è reso quindi necessario un intervento sul summenzionato serbatoio, per il quale il gestore Alfa s.r.l. ha comunicato un preventivo di spesa quantificato in € 3.100,00=, comprensivo di:
    a. esecuzione camera di disinfezione con attacchi idraulici fuori standard 2” Gas M allineati e ruotati di 90° per garantire la compatibilità con la situazione già presente (già presente uno stacco idraulico per l’installazione della camera di disinfezione UV);
    b. installazione Impianto UV;
    c. predisposizione quadro elettrico per telecontrollo tramite contatti puliti per: On/Off da remoto, allarme cumulativo lampade, segnale di presenza rete;
- la società Alfa s.r.l. si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Porto Ceresio al fine di far eseguire le procedure atte ad effettuare l’intervento summenzionato, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a valere sulla tariffa del Pef anni 2020/2023;

CONSIDERATO che:
- alla società Alfa s.r.l., cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- pur nelle more della piena operatività di Alfa s.r.l., si ritiene di demandare alla medesima, alla luce del prossimo subentro, tale intervento necessario ed urgente, per le ragioni sopra descritte;

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici nel settore idrico e quindi anche per l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei lavori in oggetto;

RILEVATO che occorre approvare apposita convenzione tra l'Ufficio d'A.T.O., Alfa S.r.l. e il Comune di Porto Ceresio al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo all'intervento di cui sopra;

DATO ATTO che la finalità della convenzione è di restituire progettazione e lavori necessari nel settore idrico al territorio della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Porto Ceresio.

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

le premesse sono parte integrante della presente deliberazione

8. di approvare la bozza di convenzione per la definizione degli impegni economici per l’installazione di un sistema di disinfezione UV a servizio della Via Farioli, in Comune di Porto Ceresio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -;
9. di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra;
10. di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all’espletamento di tutti gli atti ed interventi derivanti dal presente atto;
11. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
12. di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
13. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ALLEGATO AGLI ATTI

Deliberazione n. 40 del 08.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
RICCARDO DEL TORCHIO	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 41 DEL 8 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DELL'ELENCO PREZZI (LM_20) DI RIFERIMENTO DI ALFA S.R.L. PER LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE RETI E NUOVE ESECUZIONI PER L'UTENZA.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **Giugno** alle ore **18.00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	x	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ("Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", c.d. "Sblocca Italia") convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, con particolare riferimento all'art. 7, "Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito";
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

PREMESSO che:

- il Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010, ha approvato la Legge Regionale n. 21 recante "Modifiche alla L.R.12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale – Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191";
- nel testo di legge regionale approvato, è stato previsto:
  all'art. 1, lett. h) che "… dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito, come previste dall'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province…";

  all'art. 1, lett. i) che "In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile";

- che l'azienda speciale "Ufficio d'Ambito", in qualità di ente strumentale della Provincia di Varese, si configura quale soggetto dotato di personalità giuridica, gestionale ed amministrativa e di un proprio Statuto - diverso da quello della Provincia medesima quale ente di governo – che ne disciplina l'organizzazione, l'ordinamento ed il funzionamento;
- che, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate (in particolare la L.R. 26/03 così come integrata e modificata dalla L.R. 21/2010), nonché degli indirizzi applicativi di cui alle citate deliberazioni della Provincia di Varese, con la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 17 del 29/03/2011 la Provincia di Varese ha proceduto all'approvazione di apposito Statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito".

CONSIDERATO che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006, e della L.R. 26/2003 s.m.i. la Provincia di Varese è l'Ente competente per l'approvazione del Piano d'Ambito e per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ATO di Varese;
- ai sensi dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito, la Provincia ha demandato all'Ufficio d'Ambito la predisposizione del Piano d'Ambito e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;

DATO ATTO che Regione Lombardia, con il decreto n. 5334 del 20/06/2013, ha espresso una "Valutazione positiva di coerenza con la Programmazione e Pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L.R. 26/2003, della proposta di Piano d'Ambito ATO Provincia di Varese";

VISTA la costituzione della società "in house" denominata "Alfa s.r.l." con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015, società interamente pubblica (registrato a Varese il 22 giugno 2015 al n. 15301 Serie T1);

DATO ATTO che:

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 29/06/2015 l'Ente Responsabile dell'ATO ha proceduto a deliberare l'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società "in house" Alfa S.r.l.; la decadenza gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito;
- in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- con Delibera Consiglio di Amministrazione n.53 del 23/10/2015 l'Ente Responsabile dell'ATO ha proceduto a prorogare alcune scadenze contenute nel contratto di servizio relative a determinati adempimenti di Alfa e che, conseguentemente, in data 3 dicembre 2015, è stato modificato il contratto di servizio;
- con delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Deliberazione 656/2015/R/Idr).
- con Delibera n. 59 del 28/09/2018 è stato approvata la Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/r/idr: "*Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali*" (Allegato D Delibera n.59), che prevede all'art. 28
- con Delibera n. 65 del 28/09/2018 l'Ufficio d'Ambito ha approvato i documenti "Elenco Prezzi di riferimento per le prestazioni verso gli utenti" e l'"Elenco prezzi per prestazioni verso gli utenti: proposta di adozione – Relazione Illustrativa" predisposti dal Gestore Unico, ossia l'Elenco Prezzi denominato LM_17 già posto a base di gara da Alfa S.r.l. per la scelta dell'impresa alla quale appaltare i lavori;

CONSIDERATO che l'art. 28 comma 3 della "Convenzione di Gestione" prevede che il Listino Prezzi possa essere "revisionato in maniera congiunta tra l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore, con cadenza annuale o inferiore qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell'Autorità";

VISTA la nota della Società Alfa S.r.l. ns. prot. 2118 del 14 maggio 2020 con cui si inviava allo scrivente Ufficio l'elenco prezzi (LM_20) di riferimento per la quantificazione economica delle attività di manutenzione delle reti e delle nuove esecuzioni per l'utenza;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare l'"Elenco prezzi (LM_20) di riferimento per la quantificazione economica delle attività di manutenzione delle reti e delle nuove esecuzioni per l'utenza allegato alla presente Delibera (Allegato A);

2. di invitare Alfa a predisporre più gare di appalti per gli interventi di allaccio e manutenzione delle reti, da effettuarsi sul territorio della Provincia di Varese, suddividendo il territorio in aree che

racchiudono più comuni con caratteristiche territoriali omogenee; ciò al fine di favorire una maggior partecipazione e con la finalità di garantire una maggiore copertura e tempestività di intervento anche con riferimento alle emergenze e pronto intervento;

3. di invitare Alfa s.r.l. alla revisione del presente Elenco Prezzi, ai sensi dell'art.28 comma 3 della "Convenzione di Gestione", una volta che sarà subentrata nella gestione dell'intero territorio provinciale;
4. di invitare Alfa s.r.l. alla diffusione sul proprio sito internet del listino di cui al punto 1)
5. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Deliberazione n. 41 del 08.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
RICCARDO DEL TORCHIO	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 42 DEL 8 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**LINEE DI INDIRIZZO DEL C.d.A. DELL'UFFICIO D'A.T.O. PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P. E AL C.d.A. IN MATERIA DI DEPURAZIONE - IMPIANTI - INFRASTRUTTURE - REALIZZAZIONE INTERVENTI "PIANO STRALCIO" OVVERO RELATIVI ALLE INFRAZIONI EUROPEE, APPROVAZIONE PROGETTAZIONI, AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 ART. 158 BIS.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L’anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

All’appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE	X	
Presenti – Assenti		4	0

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la

forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- la propria deliberazione n. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.;

PREMESSO che con determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. 13 del 28 gennaio 2020 veniva conferito l'incarico di "attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. e al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi <piano stralcio> ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 158 bis" allo Studio Ingg. Ambrosetti e Geom. Colombo di Varese;

PRESO ATTO della relazione agli atti d'ufficio con la quale venivano elencati tutti gli inadempimenti contrattuali posti in essere dal summenzionato professionista in relazione all'incarico di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- quale conseguenza dei fatti sopra elencati non potrà che essere la risoluzione del contratto in essere con il professionista, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 alla quale provvederà con separato atto il Direttore dell'Ufficio d'A.T.O.;
- a seguito della risoluzione del contratto l'Ufficio d'A.T.O. rimarrà sprovvisto del consulente tecnico nelle materie sopra elencate;
- si rende urgentissimo e necessario il supporto tecnico amministrativo in materia di pianificazione sia per questo Ufficio sia in supporto a tutti i Comuni della provincia di Varese e al Gestore unico Alfa, per supportare l'Ufficio d'Ambito nel percorso della costituzione, attuazione e controllo del Gestore Unico in tutte le sue attività tecniche di pianificazione ed attuazione delle opere soprattutto quelle in infrazione europea, perché non venga creato disservizio e danno all'Ufficio d'Ambito medesimo;
- l'urgenza è dettata anche dal parere motivato ricevuto dalla Commissione Europea su diverse situazioni nel territorio provinciale;
- l'importo dell'incarico da affidare risulta comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi del medesimo art. 36 comma lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per tale importo è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico;

VISTA la necessità di incaricare un consulente tecnico a cui affidare, per un anno, l'attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. e al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 158 bis.

CONSIDERATO che appare congruo indicare quale importo annuo per la consulenza di cui sopra la cifra di € 19.980,00= oltre IVA e oneri di legge, importo di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica precedentemente esperita;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione studio o ricerca ovvero consulenza a esperti esterni all'amministrazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. PV 39 del 31 luglio 2019 con particolare riferimento all'art. 5 comma 1 lett.a);

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

VISTI i "pareri favorevoli" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di indicare quale modalità di affidamento dell'incarico, per la durata di anni uno, relativo all'attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. e al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 158 bis., l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di affidare all'Ing. Alessandro Balbo l'incarico *de quo*;
2. Di determinare quale importo per la consulenza di cui al precedente punto 1) l'importo di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica precedentemente esperita, ovvero €. 19.980,00= oltre a IVA e oneri di legge;
3. Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
4. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Deliberazione n. 42 del 08-06-2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 43 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "VALORE DI SUBENTRO" DELLA SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	

ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento,

fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'Ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

[omissis]

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del "Periodo transitorio", mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito.
Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:
- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
Considerato il percorso, condiviso con l'ARERA, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR;

Considerato che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:
- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;
- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] (EX Aspem Spa)"
- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell'Ufficio d'Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

Vista la deliberazione n. 54 del 28/09/2018 avente oggetto "approvazione del valore di subentro dell'Azienda Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a.", con la quale il CdA dell'Ufficio d'Ambito ha provveduto a deliberare che il valore risale ai dati al 31/12/2017, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); a prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a. è pari a euro 14.696.868,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. Ato 4836 del 18/09/2018, agli atti, contenente la relazione certificata;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell'Ufficio d'Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell'ufficio d'Ambito sull'avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:"linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Richiamate inoltre le seguenti comunicazioni alle Società Ecologiche:
- prot. 5408 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Trasmissione delibere CdA Ufficio d'Ambito P.V. 69, 70 e 71";
- prot. 5409 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. elenco interventi in essere";

- prot. 5412 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5413 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5446 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro Alfa negli impianti di depurazione”;
- prot. 5448 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5460 del 10 dicembre 2019 avente oggetto: “Verbale incontro con Società Ecologiche per condivisione percorso relativo alla fusione”;
- prot. 5660 del 18 dicembre 2019 avente oggetto: “Trasmissione deliberazione CdA Ato n. 86 del 16.12.2019”;
- prot. 1555 del 27 marzo 2020 avente oggetto: “Aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale ai fini del percorso di fusione in atto ed ai fini tariffari”;
- prot. 2202 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi”;
- prot. 2207 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 2”;
- prot. 2267 del 25 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 3”;
- prot. 2430 del 6 giugno 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 4”;
- prot. 2483 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito Bilanci di Verifica”;
- prot. 2484 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito trasmissione Valori Di Subentro”;
- prot. 2693 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale formale ai fini del percorso di fusione in atto ad ai fini tariffari”;
- prot. 2707 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "valore di subentro" al dicembre 2019”.

Tra gli impegni in capo all’Ufficio d’Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l’aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del “valore di subentro” finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione del Cda P.V. 6 del 27 gennaio 2020 avente Oggetto: “Ecologiche della depurazione: Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa.” riguardante l’aggiornamento certificato del VR residuo e dei “valori di subentro” per il biennio 2018 e 2019 con i dati fino al 31/12/2019;

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato:

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di “provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi” (comma 2, lettera g)
b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";
- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."
- L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti

dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{ct} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro

medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che in data 19 dicembre 2019 l'assemblea della Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.ha deliberato di:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019.

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

Vista la trasmissione della "determinazione del Valore residuo al 31/12/2019 della Società Arno Spa prot. 908 114/A del 17 giugno 2020 ad opera dell'A.U. Dott. Luciano Bagna con cui si trasmette il VR aggiornato pari a €13.899.686,00= pervenute al prot. A.T.O. n. 2759 in data 18 giugno 2020 al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;
- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflattori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflattori previsti da ARERA;
- Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € 13.899.686=.
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente

gestore cosi come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2019 alla data della effettiva consegna dei beni.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
2. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
3. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. è pari a € 13.899.686,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. A.T.O. n. 2790 del 19.06.2020, agli atti, contenente la relazione certificata;
4. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella

società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

5. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate ed gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione “tariffaria” di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
6. di trasmettere copia della presente all’A.U. della Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A., nonché alla società Alfa S.r.l., affinché ne utilizzino i valori all’interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 43 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 44 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "VALORE DI SUBENTRO" DELLA SOCIETÀ PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO. AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;

- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'Ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

[omissis]

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del "Periodo transitorio", mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato il percorso, condiviso con l'ARERA, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR;

Visto che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Considerate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;

- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di “Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] (EX Aspem Spa)”

- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di “Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell’Ufficio d’Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali”;

Vista la deliberazione n. 57 del 28/09/2018 avente oggetto “approvazione del "valore di subentro" della Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.a.”, con la quale il CdA dell’Ufficio d’Ambito ha provveduto a deliberare che il valore risale ai dati al 31/12/2017, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); a prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. è pari a euro 3.695.159,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. Ato 4837 del 18/09/2018, agli atti, contenente la relazione certificata;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell’Ufficio d’Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell’ufficio d’Ambito sull’avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell’Ufficio d’Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:”linee di indirizzo dell’Ufficio d’Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Richiamate inoltre le seguenti comunicazioni alle Società Ecologiche
- prot. 5408 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Trasmissione delibere CdA Ufficio d'Ambito P.V. 69, 70 e 71”;
- prot. 5409 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. elenco interventi in essere”;
- prot. 5412 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5413 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5446 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro Alfa negli impianti di depurazione”;
- prot. 5448 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5460 del 10 dicembre 2019 avente oggetto: “Verbale incontro con Società Ecologiche per condivisione percorso relativo alla fusione”;
- prot. 5660 del 18 dicembre 2019 avente oggetto: “Trasmissione deliberazione CdA Ato n. 86 del 16.12.2019”;
- prot. 1555 del 27 marzo 2020 avente oggetto: “Aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale ai fini del percorso di fusione in atto ed ai fini tariffari”;
- prot. 2202 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi”;
- prot. 2207 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 2”;
- prot. 2267 del 25 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 3”;
- prot. 2430 del 6 giugno 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 4”;
- prot. 2483 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito Bilanci di Verifica”;

- prot. 2484 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito trasmissione Valori Di Subentro”;
- prot. 2693 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale formale ai fini del percorso di fusione in atto ad ai fini tariffari”;
- prot. 2707 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "valore di subentro" al dicembre 2019”.

Tra gli impegni in capo all’Ufficio d’Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l’aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del “valore di subentro” finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Visto che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione del Cda P.V. 6 del 27 gennaio 2020 avente Oggetto: “Ecologiche della depurazione: Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa.” riguardante l’aggiornamento certificato del VR residuo e dei “valori di subentro” per il biennio 2018 e 2019 con i dati fino al 31/12/2019;

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di “provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi” (comma 2, lettera g)
b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_a \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{a,t} - FA_{IP,a,t} \right) - \left(CFP_{a,t} - FA_{CFP,a,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che in data 23 dicembre 2019 l'assemblea della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio S.p.A. ha deliberato:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle

gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019. Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

Vista la trasmissione della determinazione del Valore residuo al 31/12/2019 della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio S.p.A. prot. 316/L del 17 giugno 2020 ad opera dell'A.U. Dott Giorgio Grube integrata con la Prot. n. 322/L del 19 giugno 2020 con cui si trasmette il VR aggiornato pari a € 3.545.593,00 pervenute rispettivamente al prot. AT.O. n. 2758 in data 18 giugno 2020 e n. 2787 del 19 giugno 2020, al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;
- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflattori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflattori previsti da ARERA;
- Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € 3.545.593,00=
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente gestore cosi come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2019 alla data della effettiva consegna dei beni.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
2. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
3. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio S.p.A. è pari a € 3.545.593,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. A.T.O. n. 2790 del 19.06.2020, agli atti, contenente la relazione certificata;
4. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.
5. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate ed gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione “tariffaria” di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
6. di trasmettere copia della presente all’A.U. della Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio S.p.A., nonché alla società Alfa S.r.l., affinché ne utilizzino i valori all’interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Deliberazione n. 44 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
RICCARDO DEL TORCHIO	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 45 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "VALORE DI SUBENTRO" DELLA SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L’anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

All’appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*", approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’Ambito:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

[omissis]

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le “convenzioni di gestione” tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del “Periodo transitorio”, mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione del Gestore prevista nel Piano d’Ambito.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al

Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato il percorso, condiviso con l'ARERA, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR;

Visto che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Considerate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:
- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;
- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] (EX Aspem Spa)"
- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell'Ufficio d'Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

Vista la deliberazione n. 55 del 28/09/2018 avente oggetto "approvazione del valore di subentro dell'Azienda Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a.", con la quale il CdA dell'Ufficio d'Ambito ha provveduto a deliberare che il valore risale ai dati al 31/12/2017, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); a prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. è pari a euro 11.908.644,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. Ato 4838 del 18/09/2018, agli atti, contenente la relazione certificata;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell'Ufficio d'Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell'ufficio d'Ambito sull'avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:"linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Richiamate inoltre le seguenti comunicazioni alle Società Ecologiche

- prot. 5408 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Trasmissione delibere CdA Ufficio d'Ambito P.V. 69, 70 e 71";
- prot. 5409 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. elenco interventi in essere";
- prot. 5412 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5413 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5446 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro Alfa negli impianti di depurazione";
- prot. 5448 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5460 del 10 dicembre 2019 avente oggetto: "Verbale incontro con Società Ecologiche per condivisione percorso relativo alla fusione";
- prot. 5660 del 18 dicembre 2019 avente oggetto: "Trasmissione deliberazione CdA Ato n. 86 del 16.12.2019";
- prot. 1555 del 27 marzo 2020 avente oggetto: "Aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale ai fini del percorso di fusione in atto ed ai fini tariffari";
- prot. 2202 del 20 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi";
- prot. 2207 del 20 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 2";
- prot. 2267 del 25 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 3";
- prot. 2430 del 6 giugno 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 4";
- prot. 2483 del 9 giugno 2020 avente oggetto: "Sollecito Bilanci di Verifica";
- prot. 2484 del 9 giugno 2020 avente oggetto: "Sollecito trasmissione Valori Di Subentro";
- prot. 2693 del 16 giugno 2020 avente oggetto: "Presentazione aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale formale ai fini del percorso di fusione in atto ad ai fini tariffari";
- prot. 2707 del 16 giugno 2020 avente oggetto: "Presentazione aggiornamento del "valore di subentro" al dicembre 2019".

Tra gli impegni in capo all'Ufficio d'Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l'aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del "valore di subentro" finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione del Cda P.V. 6 del 27 gennaio 2020 avente Oggetto: “Ecologiche della depurazione: Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese s.p.a. - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa.” riguardante l’aggiornamento certificato del VR residuo e dei “valori di subentro” per il biennio 2018 e 2019 con i dati fino al 31/12/2019;

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di “provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi” (comma 2, lettera g)
b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle

concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_a \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;

- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che in data 20 dicembre 2019 l'assemblea della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A.ha deliberato:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019.

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

Vista la trasmissione della "determinazione del Valore residuo al 31/12/2019 della Società Olona Spa prot. 840 1/ OL del 17 giugno 2020 ad opera dell'A.U. Dott. Antonio Marco Belvisi, integrata dalla prot 843 1/OL del 19 giugno 2020 con cui si trasmette il VR aggiornato pari a € 9.239.652,00= pervenute rispettivamente al prot. A.T.O. n. 2775 in data 18 giugno 2020 e prot. 2786 in data 19 giugno 2020 al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;

- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflattori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflattori previsti da ARERA;
- Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € 9.239.652,00=.
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente gestore cosi come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2019 alla data della effettiva consegna dei beni.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
2. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
3. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. è pari a € 9.239.652,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi di cui al prot. A.T.O n. 2790 del 19.06.2020 agli atti, contenente la relazione certificata;
4. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.
5. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate ed gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione “tariffaria” di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
6. di trasmettere copia della presente all’AU della Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A., nonché alla società Alfa S.r.l., affinché ne utilizzino i valori all’interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 45 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 46 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "VALORE DI SUBENTRO" DELLA SOCIETÀ BOZZENTE S.R.L. AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’Ambito:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

[omissis]

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le

normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del "Periodo transitorio", mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato il percorso, condiviso con l'ARERA, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR,

Visto che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Considerate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;

- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] per il Gestore Salvaguardato Le Reti Spa (EX Aspem Spa)"

- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di “Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell’Ufficio d’Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali”;

Richiamata la deliberazione n. 53 del 28/09/2018 avente oggetto “approvazione del valore di subentro dell’Azienda Bozzente Srl”, con la quale il CdA dell’Ufficio d’Ambito ha provveduto a deliberare che il valore risale ai dati al 31/12/2017, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); a prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Bozzente S.r.l. era pari a euro 3.018.580,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. Ato 4839 del 18/09/2018, agli atti, contenente la relazione certificata;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell’Ufficio d’Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell’ufficio d’Ambito sull’avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell’Ufficio d’Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:”linee di indirizzo dell’Ufficio d’Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Richiamate inoltre le seguenti comunicazioni alle Società Ecologiche:
- prot. 5408 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Trasmissione delibere CdA Ufficio d'Ambito P.V. 69, 70 e 71”;
- prot. 5409 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. elenco interventi in essere”;
- prot. 5412 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5413 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5446 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro Alfa negli impianti di depurazione”;
- prot. 5448 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5460 del 10 dicembre 2019 avente oggetto: “Verbale incontro con Società Ecologiche per condivisione percorso relativo alla fusione”;
- prot. 5660 del 18 dicembre 2019 avente oggetto: “Trasmissione deliberazione CdA Ato n. 86 del 16.12.2019”;
- prot. 1555 del 27 marzo 2020 avente oggetto: “Aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale ai fini del percorso di fusione in atto ed ai fini tariffari”;
- prot. 2202 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi”;
- prot. 2207 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 2”;
- prot. 2267 del 25 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 3”;
- prot. 2430 del 6 giugno 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 4”;
- prot. 2483 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito Bilanci di Verifica”;
- prot. 2484 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito trasmissione Valori Di Subentro”;
- prot. 2693 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale formale ai fini del percorso di fusione in atto ai fini tariffari”;

- prot. 2707 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "valore di subentro" al dicembre 2019”.

Tra gli impegni in capo all’Ufficio d’Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l’aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del “valore di subentro” finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione del Cda P.V. 6 del 27 gennaio 2020 avente Oggetto: “Ecologiche della depurazione: Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa.” riguardante l’aggiornamento certificato del VR residuo e dei “valori di subentro” per il biennio 2018 e 2019 con i dati fino al 31/12/2019;

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di “provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi” (comma 2, lettera g)
b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_a \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{at} - FA_{IP,a,t} \right) - \left(CFP_{a,t} - FA_{CFP,a,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che in data 19 dicembre 2019 l'assemblea della Società Bozzente S.r.l. ha deliberato:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019.

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

- Vista la trasmissione della "determinazione del Valore residuo al 31-12-2019 della Società Bozzente s.r.l. prot. 390 1Bo del 17 giugno 2020 ad opera dell'A.U. Ing. Luca Ferrari integrata dalla relazione prot. 396/ BO del 19 giugno 2020 con cui si trasmette il VR aggiornato pari a € 2.802.743,00= pervenute al prot. A.T.O. n. 2762 in data 18 giugno 2020 e prot. n. 2785 del 19 giugno 2020 al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;
- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflattori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflattori previsti da ARERA;
- Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € 2.802.743,00=.
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente gestore cosi come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2019 alla data della effettiva consegna dei beni.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale

investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D. L. 174 del 10/10/2012:

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
2. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
3. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Bozzente s.r.l. è pari a € 2.802.743,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. A.T.O n. 2790 del 19 giugno 2020, agli atti, contenente la relazione certificata;
4. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.
5. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate ed gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione “tariffaria” di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
6. di trasmettere copia della presente all’AU della Società Bozzente S.r.l., nonché alla società Alfa S.r.l., affinché ne utilizzino i valori all’interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Deliberazione n. 46 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
RICCARDO DEL TORCHIO	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 47 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO VALORE DI SUBENTRO DELLA SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE BONIFICA E RISANAMENTO DEL TERRITORIO ATTRAVERSATO DAI CORSI D'ACQUA VALMARTINA, PRADA, MARGORABBIA E DEL BACINO DEI LAGHETTI DI GANNA, GHIRLA E DAL TORRENTE DOVRANA S.P.A., AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L’anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

All’appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la

forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'Ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

[omissis]

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del "Periodo transitorio", mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato il percorso, condiviso con l'ARERA, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR;

Visto che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Considerate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:
- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;
- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] (EX Aspem Spa)"
- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell'Ufficio d'Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

Vista la deliberazione n. 56 del 28/09/2018 avente oggetto "approvazione del "valore di subentro" della Azienda Tutela Ambientale, Bonifica e Risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e dal Bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal Torrente Sovrana S.p.a.", con la quale il CdA dell'Ufficio d'Ambito ha provveduto a deliberare che il valore risale ai dati al 31/12/2017, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); a prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a. è pari a euro 1.696.588,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. ATO 4846 del 26/09/2018, agli atti, contenente la relazione certificata;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell'Ufficio d'Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell'ufficio d'Ambito sull'avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.

- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:"linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Richiamate inoltre le seguenti comunicazioni alle Società Ecologiche

- prot. 5408 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Trasmissione delibere CdA Ufficio d'Ambito P.V. 69, 70 e 71";
- prot. 5409 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. elenco interventi in essere";
- prot. 5412 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5413 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5446 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro Alfa negli impianti di depurazione";
- prot. 5448 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";
- prot. 5460 del 10 dicembre 2019 avente oggetto: "Verbale incontro con Società Ecologiche per condivisione percorso relativo alla fusione";
- prot. 5660 del 18 dicembre 2019 avente oggetto: "Trasmissione deliberazione CdA Ato n. 86 del 16.12.2019";
- prot. 1555 del 27 marzo 2020 avente oggetto: "Aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale ai fini del percorso di fusione in atto ed ai fini tariffari";
- prot. 2202 del 20 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi";
- prot. 2207 del 20 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 2";
- prot. 2267 del 25 maggio 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 3";
- prot. 2430 del 6 giugno 2020 avente oggetto: "Richiesta documentazione per Audirevi – 4";
- prot. 2483 del 9 giugno 2020 avente oggetto: "Sollecito Bilanci di Verifica";
- prot. 2484 del 9 giugno 2020 avente oggetto: "Sollecito trasmissione Valori Di Subentro";
- prot. 2693 del 16 giugno 2020 avente oggetto: "Presentazione aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale formale ai fini del percorso di fusione in atto ad ai fini tariffari";
- prot. 2707 del 16 giugno 2020 avente oggetto: "Presentazione aggiornamento del "valore di subentro" al dicembre 2019".

Tra gli impegni in capo all'Ufficio d'Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l'aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del "valore di subentro" finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l'affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l'Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell'Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione del Cda P.V. 6 del 27 gennaio 2020 avente Oggetto: “Ecologiche della depurazione: Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa.” riguardante l’aggiornamento certificato del VR residuo e dei “valori di subentro” per il biennio 2018 e 2019 con i dati fino al 31/12/2019;

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di “provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi” (comma 2, lettera g)
b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle

concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^{a} = \sum_{a} \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_{t}^{a} \right\} + LIC^{a}$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;

- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che in data 20 dicembre 2019 l'assemblea della Società per la Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana S.p.A. ha deliberato:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019. Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

Vista la trasmissione della "determinazione del Valore residuo al 31/12/2019 della Società Valmartina s.p.sa, prot. 218 13/ VM del 17 giugno 2020 ad opera dell'A.U. Ing. Davide Ferrari con cui si trasmette il VR aggiornato pari a € 1.721.348,00= pervenuta al prot. A.T.O. n. 2760 in data 18 giugno 2020, al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;

- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflattori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflattori previsti da ARERA;
- Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € 1.721.348=.
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente gestore cosi come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2019 alla data della effettiva consegna dei beni.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);

2. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
3. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società per la Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana S.p.A. è pari a € 1.721.348,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi di cui al prot. A.T.O. n. 2790 del 19 giugno 2020, agli atti, contenente la relazione certificata;
4. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.
5. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate ed gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione "tariffaria" di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
6. di trasmettere copia della presente all'A.U. della Società per la Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana S.p.A., nonché alla società Alfa S.r.l., affinché ne utilizzino i valori all'interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 47 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO 48 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "VALORE DI SUBENTRO" DELLA SOCIETÀ VERBANO S.P.A., AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di*

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione";

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'Ambito:

a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);

[omissis]

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'Ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le “convenzioni di gestione” tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del “Periodo transitorio”, mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione del Gestore prevista nel Piano d’Ambito.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato il percorso, condiviso con l’ARERA, per quanto riguarda l’attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR;

Visto che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che “il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o

cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Considerate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;

- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] (EX Aspem Spa)"

- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell'Ufficio d'Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

Vista la deliberazione n. 58 del 28/09/2018 avente oggetto "approvazione del "valore di subentro" della Società Verbano S.p.a.", con la quale il CdA dell'Ufficio d'Ambito ha provveduto a deliberare che il valore risale ai dati al 31/12/2017, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro); a prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi; che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Verbano S.p.A. è pari a euro 5.083.945,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. Ato 4901 del 20/09/2018, agli atti, contenente la relazione certificata;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell'Ufficio d'Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell'ufficio d'Ambito sull'avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:"linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Richiamate inoltre le seguenti comunicazioni alle Società Ecologiche

- prot. 5408 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Trasmissione delibere CdA Ufficio d'Ambito P.V. 69, 70 e 71";
- prot. 5409 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. elenco interventi in essere";
- prot. 5412 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: "Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico";

- prot. 5413 del 6 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5446 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro Alfa negli impianti di depurazione”;
- prot. 5448 del 9 dicembre 2019 avente oggetto: “Subentro di Alfa S.r.l. nella gestione del servizio idrico”;
- prot. 5460 del 10 dicembre 2019 avente oggetto: “Verbale incontro con Società Ecologiche per condivisione percorso relativo alla fusione”;
- prot. 5660 del 18 dicembre 2019 avente oggetto: “Trasmissione deliberazione CdA Ato n. 86 del 16.12.2019”;
- prot. 1555 del 27 marzo 2020 avente oggetto: “Aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale ai fini del percorso di fusione in atto ed ai fini tariffari”;
- prot. 2202 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi”;
- prot. 2207 del 20 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 2”;
- prot. 2267 del 25 maggio 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 3”;
- prot. 2430 del 6 giugno 2020 avente oggetto: “Richiesta documentazione per Audirevi – 4”;
- prot. 2483 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito Bilanci di Verifica”;
- prot. 2484 del 9 giugno 2020 avente oggetto: “Sollecito trasmissione Valori Di Subentro”;
- prot. 2693 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "Valore di Subentro" al dicembre 2019 - Richiesta documentale formale ai fini del percorso di fusione in atto ad ai fini tariffari”;
- prot. 2707 del 16 giugno 2020 avente oggetto: “Presentazione aggiornamento del "valore di subentro" al dicembre 2019”.

Tra gli impegni in capo all’Ufficio d’Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l’aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del “valore di subentro” finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione del CdA P.V. 6 del 27 gennaio 2020 avente Oggetto: “Ecologiche della depurazione: Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese

spa - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio - Verbano spa." riguardante l'aggiornamento certificato del VR residuo e dei "valori di subentro" per il biennio 2018 e 2019 con i dati fino al 31/12/2019;

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.
L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."
L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

a) quello di "provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi" (comma 2, lettera g)

b) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_a \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;

- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

a) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

c) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che in data 20 dicembre 2019 l'assemblea della Società Verbano S.p.A. ha deliberato:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019.

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

Vista la trasmissione della determinazione del Valore residuo al 31/12/2019 della Società Verbano s.p.a. prot. n. 627/60 V del 17 giugno 2020 ad opera dell'A.U. Dott. Andrea Trapani, integrata dalla prot. n. 637/63 V del 19 giugno 2020, con cui si trasmette il VR aggiornato pari a € 7.048.551,00=

pervenute rispettivamente ai prot. A.T.O. n. 2766 in data 18 giugno 2020 e prot. 2788 in data 19 giugno 2020, al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;
- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflattori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflattori previsti da ARERA;
- Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € 7.048.551=.
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente gestore cosi come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni che saranno trasferiti, la verifica potrà essere fatta solo al momento della consegna degli stessi al Gestore Unico Alfa S.r.l. ed in tale momento potrà essere necessario un conguaglio per tener conto dell'evoluzione dei beni e degli ammortamenti degli stessi per il periodo dal 31/12/2019 alla data della effettiva consegna dei beni.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).
Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, il valore finale andrà conguagliato in fase di subentro definitivo (data effettiva di subentro);
2. di prevedere che in fase di esecuzione del subentro verrà fatto l'inventario dei beni effettivi;
3. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Verbano S.p.A. è pari a € 7.048.551,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. A.T.O. n. 2790 del 19 giugno 2020, agli atti, contenente la relazione certificata;
4. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.
5. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate ed gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione “tariffaria” di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
6. di trasmettere copia della presente all’AU della Società Verbano S.p.A., nonché alla società Alfa S.r.l., affinché ne utilizzino i valori all’interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 48 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.
RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 49 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**ACCORDO TRA IL COMUNE DI PORTO CERESIO, L'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE E ALFA S.R.L. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DI VIA DEL SOLE, IN COMUNE DI PORTO CERESIO – ERRATA CORRIGE**.

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del CdA; si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17.45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il R.R. n. 06/2019;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale PV 12 del 20 febbraio 2015;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

PREMESSO che:

- il Comune di Porto Ceresio, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce i segmenti di acquedotto e fognatura in economia;
- anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, il Comune manterrà la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.) e in virtù dell’accordo oggetto della presente delibera (art. 7);
- il Comune, con nota prot. 847 del 7 febbraio 2020 (prot. Ato n. 669 del 10 febbraio 2019), comunica l'intenzione di procedere alla asfaltatura di un tratto di Via Del Sole, sottolineando che la sostituzione della rete idrica della via in oggetto è già stata inserita nella pianificazione;
- dalla nota, l’importo stimato di cui si farà carico il Comune è stato quantificato in € 50.000,00=;
- la società Alfa si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Porto Ceresio al fine di far eseguire le procedure atte ad effettuare gli interventi summenzionati, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- nell’“Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, i comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici relativi al "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 - AG01208601)”, firmato in data 31 maggio 2017, l’Art. 7 (“Finanziamento delle opere”) prescriveva il vincolo di destinazione del Theta anni 2016 e 2017, per i Comuni sottoscrittori, alle opere oggetto del medesimo accordo;
- posto che gli interventi regolati dall’accordo in oggetto trovano parziale copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico con riferimento agli anni 2018-2019, si precisa nel periodo che decorre dal 30 giugno 2018 Alfa ha provveduto a fatturare le utenze tramite stipula di un apposito accordo, e trattiene direttamente il theta per il comune; l’importo complessivo risulta pari a circa €130.000,00=, salvo conguaglio.

CONSIDERATO che:

- alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare alla medesima, alla luce del prossimo subentro, tali interventi necessari ed urgenti, per le ragioni sopra descritte;
- è necessario procedere alla revisione della precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 20 del 25 marzo 2020, per un errore materiale, ovvero si è indicato intervento in rete fognaria anziché rete idrica

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici nel settore idrico e la programmazione del medesimo in tariffa;

RILEVATO che occorre approvare apposita convenzione tra l'Ufficio d'A.T.O., il Comune di Porto Ceresio e Alfa S.r.l. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo all'intervento di cui sopra;

DATO ATTO che la finalità della convenzione è di restituire progettazione e lavori necessari nel settore idrico al territorio della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Porto Ceresio.

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- di approvare la revisione della bozza di convenzione di cui al proprio precedente atto n.20/2020 per un errore materiale ovvero aver indicato intervento sulla rete fognaria anziché sulla rete idrica, per la definizione degli impegni economici necessari alla realizzazione dell'intervento di sostituzione della rete idrica di Via Del Sole, in Comune di Porto Ceresio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -;
- di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra;
- di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all'espletamento di tutti gli atti ed interventi derivanti dal presente atto;
- di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 49 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 50 DEL 19 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**LINEE DI INDIRIZZO DEL C.d.A PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL VALORE DI SUBENTRO DEL GESTORE UNICO DEL S.I.I, ALFA S.R.L., AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **giugno** alle ore **17:45**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale 26/2003 e s.m.i. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

.... omissis

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità del riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
- b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

RICHIAMATO inoltre l'art. 158 bis al comma 1, del D. Lgs. S 152/06 Testo Unico Ambiente, come modificato dallo «Sblocca Italia» DL 133/14 convertito in Legge 164/14 (G.U. 11-11-14) e s.m.i.

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito ha elaborato il piano economico finanziario e tariffario anni 2016/2019, definiti sulla base del MTI2 ed è in procinto di elaborare il nuovo metodo tariffario e periodo regolatorio secondo le disposizione di Arera delibera 580 del 27 dicembre 2019 per il quadriennio 2020/2023;

RICHIAMATO l'articolo 8 comma 3 lettera g) dello Statuto:" Il Consiglio di Amministrazione assume il personale, compresi i dirigenti, e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e assistenza necessari".

CONSIDERATA la permanenza della necessità ed urgenza finalizzata a non interrompere la funzionalità dell'Ufficio d'Ambito così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per strette ed inderogabili necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi ...." in virtù del percorso in atto verso l'operatività del gestore unico Alfa srl";

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n.60 del 15/11/2017 avente oggetto: incarico per completamento "valori di subentro", determinazioni e procedura;
- n.8 del 24/01/2018 avente Oggetto: Scadenza "Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/2016, per il servizio relativo alla determinazione dei "valori di subentro" relativi alle seguenti Società: Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa -Seprio Patrimonio e Servizi srl - Castiglione Olona Servizi spa (COS)" - adempimenti conseguenti;
- n.47 del 31/07/2018 avente Oggetto: variante al contratto, in corso di validità sottoscritto da Audirevi, ai sensi dell'art. 106 lett c)del D.Lgs.50/2016 per valutazione valore di subentro della Società Prealpi Servizi Srl relativo all'acquedotto provinciale.
- n.53 del 28/09/2018 avente Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Azienda Bozzente Srl.
- n.54 del 28/09/2018 avente Oggetto: Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Azienda Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a.
- n.55 del 28/09/2018 avente Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Azienda Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a.
- n.56 del 28/09/2018 avente Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Azienda Tutela Ambientale, Bonifica e Risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e dal Bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal Torrente Sovrana S.p.a.

- n. 57 del 28/09/2018 avente: Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.a.
- n.58 del 28/09/2018 avente Oggetto: approvazione del "valore di subentro" della Società Verbano S.p.a.

RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni di indirizzo da parte del C.dA. sia al Gestore unico Alfa s.r.l. sia alle sei Società di depurazione medesime:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell'Ufficio d'Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell'ufficio d'Ambito sull'avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:"linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Tra gli impegni in capo all'Ufficio d'Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l'aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, ad oggi calcolato e certificato al 31/12/2017, ferma restando la valutazione che verrà predisposta ad opera del perito nominato dal Tribunale di Varese e la finalità di garantire che, a valle dell'operazione straordinaria di fusione, vengano incorporati in ALFA i valori patrimoniali delle Società Ecologiche su richiamate che assicurino una adeguata patrimonializzazione del Gestore, nonché la "neutralità tariffaria" a carico degli utenti del servizio idrico integrato

VISTA l'esigua presenza di personale presso l'Ufficio d'Ambito, risulta essenziale il ricorso all'esterno per le prestazioni previste dal presente atto anche in relazione alla certificazione qualificata dell'incarico, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del "valore di subentro" finale con i criteri fissati dall'Aeegsi con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/idr/ Delibera 664/2015/R/idr; 917/2017 e 918/2017 580/2019;

Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività si ispirano ai principi ed obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) danno atto che la presente acquisizione rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Dato atto che il "valore di subentro" delle Sei Ecologiche, aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del

c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Resosi necessario anche per Alfa, per le motivazioni di cui sopra, calcolare il Valore di subentro, finalizzato alle operazioni di fusione per incorporazione delle sei Ecologiche per stabilire da parte del Notaio incaricato dalla medesima il valore di concambio da proporre poi alla valutazione di un l perito che sancirà la correttezza delle operazioni di fusione.

Essendo pervenuto in via d'urgenza al prot. Ato 2782 del 19/12/2020 il documento di Alfa relativo al calcolo del Valore di subentro, ed essendo programmato, per le tempistiche relative al progetto di fusione, da presentare da parte del Notaio a brevissimo e comunque, a seguito delle approvazioni del Bilancio consuntivo sia delle Società ecologiche sia di Alfa, entro il 26 giugno p.v. data ultima del deposito del progetto di fusione medesimo, risulta urgentissimo fornire la revisione e certificazione di tale VR anche per Alfa entro 4 giorni. Tale urgenza non permette di poter esperire una manifestazione di interesse.

Dato atto che non è perseguibile il principio della rotazione data la tipicità dell'incarico e considerata anche la tempistica a disposizione oltre le competenze già acquisite da AudiRevi nelle valutazioni oggetto della presente deliberazione.

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, a favore della Ditta "Audirevi", alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

b) i servizi rispondono all'interesse pubblico e gli obblighi normativi che l'Ente quale stazione appaltante deve soddisfare considerato che i valori di subentro fino al 31/12/2019, incarico attualmente in corso per i VR delle sei Società Ecologiche sono stati calcolati e certificati dalla Audirevi, un'incidenza e un costo più che proporzionale se si dovesse in questa fase se si provvedere al cambio della Società di certificazione, urgenza non imputale a questo Ufficio; sarebbe impensabile trovare un soggetto terzo che riesca a calarsi in questa fase di urgenza nelle valutazioni e certificazione del VR necessarie;

c) è valutata congrua, conveniente e sostenibile l'offerta in relazione ai contenuti tecnici ed al prezzo proposto, tenuto conto della necessità di procedere celermente tramite diretto affidamento dell'appalto al fine di mantenere il funzionamento delle attività ordinarie degli uffici;

CONSIDERATO che:

- in data 19 giugno 2020 questo C.d.A. ha già approvato l'aggiornamento dei valori di subentro alla data del 31 dicembre 2019 delle società ecologiche della depurazione della provincia di Varese; ciò anche alla luce del fatto che le operazini di fusione sono urgentissime anche in considerazione che su alcuni degli impianti gestiti dalle società ecologiche incombono alcune procedure di infrazione attivate dalla Commissione Europea;
- la disponibilità della Società AUDIREVI s.p.a., alla quale erano già state affidate le consulenze per la determinazione del valore di subentro delle società ecologiche della depurazione nonché per la determinazione del suo aggiornamento, per una cifra di €. 7.000 oltre IVA, come da prot. A.T.O. n. 2791 del 19 giugno 2020;
- tutti gli atti della procedura di verifica e validazione sono in parte già in possesso della summenzionata società di revisione dei conti, in virtù dell'incarico attualmente in corso, soprattutto e verranno forniti in via d'urgenza i VR già approvati dall'Ufficio d'Ambito, mancano

le verifiche relative ai cespiti propri di Alfa oltre quei cespiti che ha inglobato nel proprio patrimonio a seguito delle operazioni straordinarie svolte negli ultimi tre anni;

- l'importo per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra appare congruo ai normali costi di mercato in materia di revisione dei conti avendo la società Alfa s.r.l. un valore di cespiti di circa €. 75.000.000= sulla base del quale si deve verificare e certificare il "valore di subentro" ai sensi delle deliberazione Arera sopra citate;
- il valore dell'incarico da affidare risulta comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi del medesimo art. 36 comma lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per tale importo è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico;

VISTA la necessità di incaricare un consulente tecnico a cui affidare l'attività di verifica e validazione del valore di subentro di Alfa s.r.l., Gestore Unico del S.I.I. della provincia di Varese;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione studio o ricerca ovvero consulenza a esperti esterni all'amministrazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. PV 39 del 31 luglio 2019 con particolare riferimento all'art. 5 comma 1 lett. a);

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal Regolamento di Contabilità;

VISTI i "pareri favorevoli" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore, Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. richiamate e riconfermate tutte le argomentazioni nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente ripresi, in considerazione dell'urgenza descritta per la verifica e validazione del valore di subentro del Gestore Unico del S.I.I. Alfa s.r.l. alla data del 31 dicembre 2019, di procedere tramite l'estensione dell'affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Società Audirevi s.p.a. proponendo l'importo di €. 6.900= oltre I.V.A. e oneri.
2. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
3. di demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/18.08.2000.

Deliberazione n. 50 del 19.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.	Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito
RICCARDO DEL TORCHIO	**Dott.ssa Carla Arioli**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 51 DEL 24 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL "VALORE DI SUBENTRO" DELLA SOCIETÀ ALFA S.R.L. AL 31 DICEMBRE 2019.**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **08:00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, articoli 14 e 15;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’Ambito:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

[omissis]

e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);

L'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".

Dato atto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 29/06/2017 si è provveduto alla salvaguardia del Gestore Aspem S.p.A. (oggi Lereti S.p.A.) ovvero alla prosecuzione nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni e, parallelamente, si è provveduto ad approvare le "convenzioni di gestione" tra Ato e Alfa e tra Ato e Aspem secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'ARERA n.664/2017/R/IDR.

In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso del "Periodo transitorio", mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito.

Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERA 664/2015/R/IDR con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 30/01/2019.

In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

Considerato che:

- in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa S.r.l., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

- che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa S.r.l. il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa S.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

- in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Considerato il percorso, condiviso con l'ARERA, per quanto riguarda l'attuazione del nuovo sistema tariffario, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR,

Visto che l'art. 53 del Contratto di Servizio con Alfa prevede che "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."

Considerate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 42 del 25 settembre 2017 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione ARERA 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MT ex cipe 88/2013;

- n. 4 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Approvazione Tariffe Servizio Idrico Integrato per anni 2012-2017 ai sensi delle Delibere ARERA 585/2012/R/IDR, 643/2013/R/IDR e 664/2015/R/Idr e aggiornamento per il 2018/2019 [...] per il Gestore Salvaguardato Le Reti Spa (EX Aspem Spa)"

- n. 5 del 30/01/2019 del Consiglio Provinciale di "Aggiornamento Tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 ai sensi della Deliberazione ARERA N. 918/2017, compreso il Programma degli Interventi e la Regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della delibera ARERA n. 917 del 27 settembre 2017 per il Gestore Unico Alfa S.r.l.; preceduta dalla delibera P.V. 59 del 28/09/2018 del CdA dell'Ufficio d'Ambito avente il medesimo oggetto, la quale approva anche un aggiornamento della Convenzione di Gestione del SII aggiornata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, del Consiglio di Amministrazione relative all' "approvazione del valore di subentro" delle sei Società Ecologiche, come di seguito in dettaglio:

n. 43 del 19/06/2020 Soc. Tutela Arno, Rile Tenore s.p.a.;

n. 44 del 19/06/2020 Soc. Tutela e savaguardia Lago di Varese e Comabbio s.p.a.;

n. 45 del 19/06/2020 Soc. Tutela ambientale del bacino del fiume Olona;

n. 46 del 19/06/2020 Soc. Bozzente s.r.l.;

n.47 del 19/06/2020 Soc. Tutela Valmartina, Prada, Margorabbia s.p.a.;

n. 48 del 9/06/2020 Approvazione Valore subentro Soc. Verbano s.p.a.;

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito:

- n. 69 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: Avvio istruttoria nei confronti delle Società Ecologiche da parte dell'Ufficio d'Ambito sugli interventi inerenti le infrazioni europee, ai sensi della deliberazione 46/2018 del Consiglio Provinciale - subentro del Gestore Unico Alfa.
- n. 70 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: indirizzo dell'ufficio d'Ambito sull'avvio del procedimento istruttorio sulla conduzione impianti di depurazione delle Società Ecologiche.
- n. 71 del 5 dicembre 2019 avente Oggetto: linee di indirizzo dell'Ufficio d'Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa s.r.l. delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.
- n. 86 del 16 dicembre 2019 avente Oggetto: chiarimenti e precisazioni in merito ai contenuti della deliberazione n. 71 del 05 dicembre 2019 avente oggetto:"linee di indirizzo dell'Ufficio

d’Ambito sulle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in Alfa Srl delle Società Ecologiche della provincia di Varese, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.46/2018.

Tra gli impegni in capo all’Ufficio d’Ambito previsti dalla sopra citata delibera n. 71 del 2019 vi è l’aggiornamento del valore di subentro e Valore Residuo ("VR) alla data del 31/12/2019 delle sei Società Ecologiche della depurazione, che deve concludersi con una relazione finale che autentica, con apposita Società di Certificazione, la conformità del “valore di subentro” finale con i criteri fissati dall'ARERA con i propri provvedimenti: Delibera 643/2013/R/IDR, Delibera 664/2015/R/IDR, Delibera 917/2017/R/IDR, Delibera 918/2017/R/IDR e Delibera 580/2019/R/IDR;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015, preceduta dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito P.V. 45 del 16 giugno 2015 e della Conferenza dei Comuni n. 13 del 24 giugno 2015, si è disposto l’affidamento diretto in house per 20 anni in favore della società Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 2 del 22 gennaio 2016 veniva approvato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 7 del 18 gennaio 2016 veniva riaggiornato l’Atto di indirizzo e principali obiettivi per il periodo 2016 – 2017 relativamente al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito ottimale della Provincia di Varese;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 65 del 30/11/2017 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V. 46 del 12/09/2018 veniva aggiornato l'atto di indirizzo con il quale si sono rimodulate le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di questo Ufficio, P.V. 37 del 04/08/2016 avente oggetto: Approvazione linee guida per la determinazione dei "valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 e la delibera dell'ARERA 643/2013/R/IDR art. 33;

Vista la deliberazione dell’Assemblea di Alfa del 10 ottobre 2019 relativa a Provvedimenti in ordine alle società di "Tutela Ambientale". Alla luce del fatto che il Gestore deve essere unico è previsto che l'intero ciclo idrico integrato, comprensivo del segmento depurativo, sia unicamente gestito da Alfa S.r.l. (salvo i casi dei gestori titolati a proseguire nell'attività sino alla scadenza dell'originario affidamento).

In tal senso la delibera P.V. 46 del 13 settembre 2018, ha provveduto ad un aggiornamento dell'atto di indirizzo relativo al processo di integrazione in Alfa S.r.l., individuando nel 31/12/2019 la data per il per il completamento dell'integrazione del segmento depurazione e che quindi i lavori dell'Organo amministrativo di ALFA Srl sono pertanto orientati al rispetto del suddetto indirizzo. Il Presidente informa l'assemblea dei soci che in Provincia di Varese sono attualmente presenti 77 depuratori con una potenzialità complessiva di oltre 1,5 milioni di AE; solamente 20 di questi impianti superano la potenzialità di 10.000 AE e la metà è gestita ancora in economia dai singoli comuni proprietari.

Dall'1 gennaio 2020 ALFA S.r.l. acquisirà altri 16 depuratori alla scadenza degli attuali contratti di gestione prevista per il 31 dicembre di quest'anno. Il subentro nelle gestioni esistenti, e nel caso di specie nel segmento del SII della DEPURAZIONE, potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni della presente Convenzione di regolazione del servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 9, approvata in via rinnovata ai sensi della deliberazione ARERÀ 664/2015/r/idr con la deliberazione del

Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017. In questo modo Alfa S.r.l. si sostituisce ai Comuni, quale Soggetto di controllo delle partecipazioni detenute presso le indicate Società di Tutela Ambientale. Il Consiglio di Amministrazione di Alfa srl ha determinato, nella riunione del 16 settembre 2019 di procedere con l'operazione societaria di fusione per incorporazione; Alfa incorpora con l'operazione di fusione le sei Società Ecologiche esistenti e di conseguenza i Comuni e la Provincia, in luogo delle partecipazioni nelle Società Ecologiche, incrementeranno la propria partecipazione in Alfa sulla base di apposito rapporto di concambio. L'Assemblea dei Soci ha provveduto a deliberare di conferire ampio mandato, per quanto di competenza, al Consiglio di Amministrazione, per porre in essere tutto quanto ritenuto necessario e opportuno al fine di dare compiuta attuazione all'iniziativa in questione, ponendo in essere e presidiando tutte le incombenze - anche nei riguardi di Enti ed Istituti di qualsiasi genere e grado competenti e per ogni necessità - al fine di dare compiuta attuazione anche a tutti gli adempimenti di natura societaria, amministrativa, giuslavoristica, economica, fiscale, gestionale, operativa, finanziaria, tecnica, ecc., conseguenti e connessi alle predette operazioni, ivi incluso, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle due diligence o delle differenti valutazioni di natura legale, tecnica ed economica (nessuna esclusa) che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune. Il tutto, sin da ora, con promessa di rato e valido del relativo operato.

Si richiamano le principali disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 in tema di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'articolo 143 ("Proprietà delle infrastrutture") prevede che "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge."

L'articolo 151 ("Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato") dispone che la convenzione di affidamento debba prevedere, a carico del gestore di ambito del servizio idrico integrato, i seguenti obblighi:

c) quello di "provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi" (comma 2, lettera g)

d) quello di "restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione" (comma 2, lettera m).

Detto articolo prevede inoltre che la convenzione di affidamento deve contenere "i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente" (comma 2, lettera m) nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. e), n. 5) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

L'articolo 153 ("Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1) e n. 2) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone quanto segue:

- al comma 1: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

- al comma 2: "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al

netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative al contratto di finanziamento in essere o ad estinguerle, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico."

L'articolo 172 ("Gestioni esistenti"), nella versione introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone, al comma 5, che "Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione."

I criteri per il trasferimento dei beni delle gestioni esistenti;

Ai fini della presente relazione, le disposizioni principali di riferimento sono costituite dagli articoli 153 e 172 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 172 impedisce un trasferimento dei beni in questione dai gestori esistenti al gestore di ambito, limitandosi a prevedere che il trasferimento avvenga a favore "dell'ente locale concedente" e precisando che tale trasferimento deve avvenire "direttamente".

L'ente locale procede poi alla concessione d'uso gratuita di tali beni, per tutta la durata dell'affidamento, al gestore di ambito del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare al gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del citato art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, deve ritenersi che l'ambito oggettivo di riferimento della norma sia riferibile soltanto alle vere e proprie infrastrutture che sono strutturalmente strumentali e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato, mentre non sia riferibile ai beni ed agli impianti che, pur utilizzati dal gestore esistente ai fini dell'erogazione del servizio e quindi inseriti nei documenti contabili dello stesso, non rivestano la predetta caratteristica. Per questi ultimi beni è ammissibile il trasferimento diretto in proprietà dal gestore esistente al gestore di ambito.

In ogni caso, le infrastrutture idriche di proprietà dei gestori esistenti - sia che vengano mantenute in proprietà dei gestori esistenti medesimi oppure trasferite in proprietà agli enti locali - dovranno comunque essere concesse in uso gratuito al gestore di ambito del servizio idrico integrato.

È da ritenersi applicabile anche al rapporto fra il gestore di ambito ed i gestori esistenti la disposizione di cui all'art. 153, comma 2, secondo la quale, con riferimento alle immobilizzazioni, alle attività ed alle passività relative al servizio idrico integrato che sono trasferite al gestore di ambito, il gestore di ambito medesimo è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Tale "valore di rimborso" (definito dalla ARERA "valore di subentro") è stato precisato nel Contratto di servizio sulla base di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico nelle proprie deliberazioni 643/2013/R/IDR e 274/2015/R/IDR.

Precisamente, l'art. 53 del Contratto di servizio specifica che "I criteri per la determinazione del "valore di subentro" a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell'art. 33 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/R/IDR e nell'articolo 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente il "valore di subentro" sarà valorizzato:

c) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1961}^{a} \left[\left(IP_{ct} - FA_{IP,c,t} \right) - \left(CFP_{ct} - FA_{CFP,c,t} \right) \right] * dfl_t^a \right\} + LIC^a$$

dove:

- IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell'anno t, realizzate dal gestore uscente;
- FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno t;
- CFPc,t è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria *c;*
- FACFP,c,t è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno *t* per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
- dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t, con base 1 nell'anno a;
- LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;

d) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del richiamato comma 2, dell'articolo 153.

Le modalità e la procedura per la determinazione del "valore di subentro" e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono invece quelle contenute nell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/R/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall'Autorità medesima; conseguentemente:

d) l'Ufficio d'ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l'importo esatto del "valore di subentro" secondo i criteri sopra individuati, fissando l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo, oppure secondo una rateizzazione concordata tra le parti sulla base della proposta tariffaria;

e) i Gestori esistenti dovranno comunicare all'Ufficio d'ambito la proposta di determinazione del "valore di subentro", specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l'Ufficio d'Ambito potrà provvedere alla determinazione del "valore di subentro" indipendentemente dalla proposta;

f) dopo il calcolo del "valore di subentro" il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d'Ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).

Considerato che le società ecologiche della depurazione nelle rispettive assemblee sotto indicate

- in data 19 dicembre 2019 la Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.;
- in data 19 dicembre 2019 la Società Bozzente S.r.l.;
- in data 23 dicembre 2019 la Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio S.p.A.;
- in data 20 dicembre 2019 la Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A.;
- in data 20 dicembre 2019 la Società per la Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del

territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana S.p.A.;

- in data 20 dicembre 2019 la Società Verbano S.p.A. hanno deliberato:

"Anche in vista del subentro di Alfa S.r.l. nella gestione delle attività al momento svolte dalle "Società Ecologiche" e (indirettamente) da Prealpi Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese ha conferito ad un professionista apposito incarico peritale, al fine di determinare il c.d. "valore di subentro" (calcolato in adozione del sistema RAS di cui alle delibere dell'ARERA) di Alfa S.r.l. nelle gestioni in parola attualmente intestate alle predette "Società Ecologiche", e ciò anche ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione in parola l'Ufficio d'Ambito dell'ATO della Provincia di Varese conferirà altresì apposito incarico, finalizzato all'aggiornamento del predetto "valore di subentro" alla data del 31 dicembre 2019.

Detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del loro capitale investito) di proprietà dalle predette "Società Ecologiche" e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, di quelle società, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate."

- Vista la trasmissione della "determinazione del Valore residuo al 31-12-2019 della Società Alfa s.r.l. ad opera del Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli con cui si trasmette il VR aggiornato pari a €26.999.163,00= pervenute al prot. A.T.O. n. 2680 in data 23 giugno 2020 al fine di permettere alla scrivente Autorità di svolgere l'attività di validazione.

Nell'attività di riscontro del valore di subentro:

- è stata accertata la coerenza tra i dati contabili delle opere del settore idrico ed il libro cespiti;
- è stata accertata, a campione, la corrispondenza tra le fatture passive relative alle opere del settore idrico ricevute dalla società con quelle riscontrate come effettivamente residue nel libro cespiti e nei conti della società al 31/12/2019, nonché la coerenza della stratificazione delle stesse nell'ambito dell'intero periodo di osservazione ai fini del calcolo del valore di subentro fino al 31/12/2019;
- è stata accertata la correttezza dei saldi residui delle opere del settore idrico, calcolati al netto delle contribuzioni delle opere stesse da parte di enti o terzi.

Con riferimento al prospetto di calcolo del valore di subentro e dalle assunzioni riportate nella sopracitata relazione accompagnatoria sono state poste in essere le seguenti verifiche:

- Verifica dell'appartenenza al settore idrico delle opere incluse nel prospetto di calcolo del valore di subentro;
- Verifica della stratificazione dei saldi delle opere del settore idrico riportate nel prospetto di calcolo con le categorie previste da ARERA;
- Verifica della coerenza delle aliquote di ammortamento applicate nel prospetto di calcolo con riferimento al periodo dal 2018 al 2019 rispetto alle aliquote indicate da ARERA in funzione della vita utile di ciascuna categoria di immobilizzazione;
- Verifica della coerenza dei deflattori applicati per le varie annualità nel prospetto di calcolo rispetto ai deflattori previsti da ARERA;
    - Il Valore di subentro del ramo idrico, così come predisposto dal Gestore Idrico uscente è risultato pari ad € €26.999.163,00=.
- Sulla base delle verifiche poste in essere nell'ambito dell'incarico ricevuto non sono pervenute all'attenzione anomalie, carenze o differenze tra il valore di subentro proposto dal preesistente gestore cosi come sopra indicato e quanto rideterminato sulla base dei criteri e delle linee guida

di Arera (ex AEEGSI), integrate dalle istruzioni fornite dall'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese (ATO Varese).

Si dà atto che per quanto riguarda la consistenza fisica dei beni non ci sarà alcun trasferimento dei beni di Alfa, dal momento che è Alfa che ingloba il patrimonio delle sei Ecologiche attraverso l'operazione di fusione per incorporazione.

Alfa S.r.l. e le "Società Ecologiche" interessate dall'operazione di fusione per incorporazione delle seconde nella prima adotteranno — per il tramite dei competenti organi societari — tutti i necessari atti e porranno in essere ogni adempimento occorrente alla predetta operazione (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nomina dell'esperto ex art. 2501-sexies del cod. civ., redazione del progetto di fusione e delle situazioni patrimoniali, relazione ex art. 2501-quinquies cod. civ., deposito degli atti occorrenti all'operazione di fusione, assunzione delle delibere assembleari, etc).

Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del capitale complessivo investito) di proprietà di Alfa e delle Società Ecologiche e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

Ai fini della valutazione di congruità del valore di concambio sopra determinato, i rispettivi legali rappresentanti di Alfa S.r.l. e delle "Società Ecologiche" provvederanno alla nomina di un esperto chiamato - per l'appunto - a predisporre una relazione sulla congruità del rapporto di concambio delle quote di Alfa S.r.l., derivanti dalla fusione per incorporazione delle "Società Ecologiche".

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D. L. 174 del 10/10/2012:

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il valore risale ai dati al 31/12/2019, Alfa è una Società di nuova costituzione e la finalità non è quella di cedere beni/impianti ad altri gestori;
2. che ad esito delle verifiche effettuate e delle rettifiche sopra indicate il valore di subentro del ramo da far confluire nel Gestore Unico Alfa S.r.l. è stato rideterminato e condiviso con la medesima. Il Valore di subentro del ramo idrico della Società Alfa s.r.l. è pari a €26.999.163,00= ai sensi della nota della Società di Revisione Nexia Audirevi prot. A.T.O n. 2681 del 23 giugno 2020, agli atti, contenente la relazione certificata;
3. Di dare atto che detto "valore di subentro", così aggiornato, rappresentando ormai un dato ufficiale non contestato dalla parti coinvolte, potrebbe essere valutato quale adeguato criterio di valorizzazione e/o di confronto per il valore da attribuire alle immobilizzazioni tecniche (una delle componenti principali del capitale complessivo investito) di proprietà di Alfa e delle Società

Ecologiche e dunque, adeguatamente integrato dalla valutazione delle altre componenti patrimoniali, attive e passive, nonché rappresentare un parametro di riferimento per la determinazione del c.d. rapporto di concambio, che come noto rappresenta il prezzo dell'operazione di fusione, ossia la rappresentazione del valore attribuito alle partecipazioni nella società incorporante (quindi, nel caso di specie: la quantità delle quote di Alfa S.r.l., da assegnare ai soci delle incorporate), in cambio delle azioni o delle quote precedentemente possedute dai soci delle "Società Ecologiche" incorporate.

4. che in caso di perfezionamento della fusione entro il termine del 2020, dovrà altresì valere nei confronti dei rapporti economici tra le società Incorporate e gli enti locali loro soci da esse servite per la remunerazione di detto servizio, esclusivamente la regolamentazione “tariffaria” di ARERA, decadendo ogni pattuizione integrativa della stessa eventualmente stipulata tra gli stessi e le società conferenti e ciò a far data dal 1 gennaio 2020;
5. di dare atto che i cespiti di cui al Valore residuo concorreranno alla determinazione delle tariffa secondo disciplina regolatoria del MTI 3 e successivi;
6. di trasmettere copia della presente al Gestore del SII Alfa Srl, nonché alle sei Società Ecologiche, affinché ne utilizzino i valori all’interno del processo di fusione;
7. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Deliberazione n. 51 del 24.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 52 DEL 24 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**VALUTAZIONE DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO ANNO 2019 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». E' stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **08:00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante *"Norme in materia ambientale"* e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"* e sue successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",* e sue successive modifiche e integrazioni;
- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell'Azienda Speciale dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'A.T.O.:
- n. 27 del 23 maggio 2016 avente Oggetto: Nomina del direttore dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese;
- n. 26 del 20 maggio 2019 avente Oggetto: Rinnovo del Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art.14 dello Statuto;
- n.29 del 29 maggio 2019 avente Oggetto: integrazioni motivazionali al proprio precedente atto n. 26 del 20 maggio 2019;
- n. 30 del 29 maggio 2019 avente Oggetto: Direttore dell'Ufficio d'Ambito adeguamento compenso, ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATI:
- il decreto del Presidente della Provincia di Varese prot. n. 157/2018 con cui si nominano i membri del C.d A integrato dal successivo n. 176/2019 e dal n.234/2019;
- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

VISTI, altresì, i contenuti del contratto di lavoro di diritto privato in essere con riferimento alla retribuzione di risultato da corrispondere in un'unica soluzione a seguito di relazione sull'attività svolta e positiva verifica dei risultati raggiunti, redatta dal Nucleo di Valutazione Monocratico ed approvata dal C.d.A. dell'Azienda Speciale.

TENUTO CONTO che il C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito, con deliberazione n. 14 del 20 marzo 2019 ha definito gli obiettivi per l'anno 2019 approvando il piano programma delle attività.

RICHIAMATA la relazione relativa alle attività svolte, allegata al bilancio consuntivo anno 2019, approvata con deliberazione del CdA n. 37 del 29 maggio 2019.

RILEVATO che il CdA, con modifica al Regolamento di ordinamento generale degli uffici e servizi ha deciso di dotarsi del nucleo di valutazione monocratico, anche con la finalità di disporre di un soggetto terzo per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore.

DATO ATTO che il Direttore ha provveduto ad inviare al nucleo di valutazione la relazione relativa alle attività previste e a consuntivo per l'anno 2019, approvata dal C.d.A. con il presente atto;

RILEVATO che:
- Il nucleo di valutazione monocratico in data 23 giugno 2020, Prot. A.T.O. n. 2828, vista la relazione di valutazione per l'anno 2019 (agli atti dell'ufficio), autorizza il pagamento del premio di risultato nella misura intera prevista dal contratto di lavoro di diritto privato.
- La relazione sopra esposta ha illustrato i passaggi principali e fondamentali svolti, oltre all'attività ordinaria, per fornire un quadro di riferimento armonico e globale attraverso una breve sintesi delle attività condotte nel corso del 2019 valido per l'indennità relativa.

DATO ATTO che dal gennaio al maggio 2019 il Direttore era in assegnazione all'Ufficio d'A.T.O. da dalla Provincia di Varese mentre dal giugno 2019 ha ottenuto l'aspettativa e quindi è a tutti gli effetti in capo all'Ufficio d'A.T.O. L'indennità di cui sopra corrisponde per il periodo gennaio/maggio 2019 a € 6.250,00= e per il periodo giugno/dicembre € 9.059,60=;

VISTI i "pareri favorevoli" in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la valutazione, operata dal nucleo di valutazione monocratico (o.i,v,) pervenuta in data 23 giugno 2020, prot. A.T.O. n. 2828, in merito al raggiungimento degli obiettivi da parte del direttore, relativamente al 2019, allegato - A, e al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2019, allegato - B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ritenere raggiunti, per l'anno 2019, gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione.
3. di stabilire la liquidazione della retribuzione di risultato nella misura intera prevista dalla delibera di cui alle delibere citate in premessa e dal contratto di diritto privato a tempo determinato per conferimento di incarico di direttore dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Varese".
4. Di trasmettere alla Provincia di Varese per quanto di competenza - con l'accollo della spesa in capo all'ufficio d'Ambito, dal gennaio al maggio 2019, la relazione dell'O.I.V. relativa al raggiungimento del 100% degli obiettivi del direttore e, quindi, di richiedere alla medesima l'erogazione dell'intera somma pari a € 6.250,00=, dando atto che per il periodo giugno/dicembre, € 9.059,60= provvederà direttamente l'ufficio d'Ambito.
5. di dare mandato all'ufficio competente di erogare le retribuzioni di risultato attribuite con il presente provvedimento tramite la prossima mensilità stipendiale.
6. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
8. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/18.08.2000.

Deliberazione n. 52 del 24.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO 53 DEL 24 GIUGNO 2020

OGGETTO:	**ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASALZUIGNO, L'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE E ALFA S.R.L. RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI ECONOMICI PER GLI INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore Generale anch'esso collegato in videoconferenza.

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro.** del mese di **giugno.** alle ore **8.00**, in videoconferenza, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE f.f.	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		3	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 18 del 12 febbraio 2003;
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 796 del 1 febbraio 2011;
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. PV 17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione, operatività e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

PREMESSO che:
- il Comune di Casalzuigno, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce i segmenti di acquedotto e fognatura comunale;
- anche dopo il subentro di Alfa nella gestione, il Comune manterrà la proprietà delle reti attuali e in corso di realizzazione (art. 143 D. Lgs. 152/06 e art. 822 e seguenti del Codice Civile - inalienabilità dei beni di proprietà pubblica per il S.I.I.), anche in virtù dell’accordo oggetto di delibera (art. 7);
- il Comune, con nota del 12 giugno 2020 (prot. Ato 2690 del 16 giugno 2020), ha comunicato la necessità di configurare il sistema di telecontrollo dell’acquedotto comunale;
- col medesimo protocollo, il Comune ha allegato un preventivo di spesa dell’importo totale di € 33.000,00= oltre IVA;
- posto che tale intervento trova copertura nell'accantonamento del Theta relativo al servizio idrico, quantificato sempre nella nota del 12 giugno in € 38,630,01=.

CONSIDERATO che:
- alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
- il Comune di Casalzuigno ha chiesto la possibilità di effettuare tale intervento, in qualità di soggetto attuatore, mediante l'utilizzo dei fondi theta di sua competenza, in accordo con il Gestore del SII Alfa e l’Ufficio d’Ambito;

RITENUTO che anche l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale debba essere parte stipulante del predetto accordo quale autorità competente per la gestione dei fondi per gli investimenti specifici nel settore idrico e quindi anche per l'erogazione del contributo necessario allo svolgimento dei lavori in oggetto;

RILEVATO che occorre approvare apposita convenzione tra l'Ufficio d'A.T.O., Alfa S.r.l. e il Comune di Casalzuigno al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi per dare luogo all'intervento di cui sopra;

DATO ATTO che la finalità della convenzione è di restituire progettazione e lavori necessari nel settore idrico al territorio della provincia di Varese ed in particolare a quello del Comune di Casalzuigno.

VISTO il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, non rilevando il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ufficio;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

le premesse sono parte integrante della presente deliberazione

- di approvare la bozza di convenzione per la definizione degli impegni economici necessari alla realizzazione degli interventi di implementazione dell'impianto di telecontrollo dell'acquedotto comunale del Comune di Casalzuigno, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale - Allegato A -;
- di dare mandato al Presidente del C.d.A. per la stipula dell'accordo di cui sopra;
- di dare mandato al Direttore ed agli Uffici affinché provvedano all’espletamento di tutti gli atti ed interventi derivanti dal presente atto;
- di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- di incaricare il Direttore dell'Ufficio ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'emanazione degli atti consequenziali;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Deliberazione n. 53 del 24.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE f.f.

RICCARDO DEL TORCHIO

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Carla Arioli

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa